



UNIONE DEI COMUNI“Nova Sabina”

(Collevecchio – Magliano Sabina – Montebuono–Poggio Catino– Selci)
Sede in Piazza Garibaldi, n.6 02046 – Tel. 0744/920004– Magliano Sabina (RI)

Delegazione in Via Loreti Dino, 1 – 02040 SELCI (RI)

Tel. 0765/519054- Fax 0765.519854 - P.I.V.A.00911270577

e-mail: segreteria@unionenovasabina.it PEC: unionenovasabina@pec.it

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione ai sensi degli artt. 175 c. 8 e 193 del Tuel 267/2000 e ss.mm.ii

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali attribuisce una particolare attenzione al momento di predisposizione degli strumenti di misurazione idonei a prevenire possibili situazioni di squilibrio, che possono, se non affrontate tempestivamente, sfociare anche in pericolose situazioni di squilibrio finanziario e, nei casi più gravi, nel dissesto dell’Ente. L’art. 193 del Tuel (D. Lgs. 267/00) individua un’attività che a tal fine riveste una rilevanza fondamentale, in quanto permette all’Amministrazione di intervenire tempestivamente per il ripiano di squilibri accertati o previsti che dovessero emergere.

La normativa in materia di equilibri di bilancio pone infatti a carico dell’Organo Consiliare l’obbligo di procedere, almeno una volta all’anno entro il 31 luglio, ad una verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, mediante proprio atto deliberativo. La principale finalità della suddetta previsione normativa è quella di dare attuazione alle previsioni contenute nel primo comma del medesimo articolo con cui è stato precisato che gli Enti Locali debbono rispettare *“durante la gestione e nelle variazioni di Bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti”*.

L’esito negativo dell’accertamento in ordine agli equilibri di Bilancio fa scattare l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori Bilancio, di cui all’art. 193 del Tuel, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato o del disavanzo di amministrazione o di gestione, provocato da squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui e prevedibile in base ai dati della gestione finanziaria.

La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato articolo è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione, il che comporta l’applicazione delle relative procedure. La deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di Bilancio si pone come primaria finalità quella di verificare che l’erogazione delle spese e l’acquisizione delle risorse relative a ciascun programma procedano secondo quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di Previsione.

Al fine di consentire una valutazione complessiva relativa alla situazione economico finanziaria dell'Ente si propone un'analisi dell'andamento delle entrate e spese di competenza dell'Ente, una valutazione sulla gestione dei residui ed una valutazione sulla gestione di cassa, al fine di fornire tutte le informazioni utili per una verifica generale degli equilibri di Bilancio e per una valutazione sul grado di utilizzo delle risorse finanziarie previste.

Le ipotesi perturbatrici degli equilibri di Bilancio previste dal Legislatore, che impongono all'Organo Consiliare di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio sono, secondo l'art. 193 del Tuel, le seguenti:

1. **Debiti fuori Bilancio**, facenti riferimento a tipologie di spese riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva, in quanto assunte al di fuori delle procedure di impegno previste dall'ordinamento;
2. **Disavanzo di amministrazione** risultante dall'ultimo **Rendiconto** approvato;
3. **Disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso**, derivante da squilibri della gestione di competenza o della gestione residui;

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

L'attuale ordinamento non prevede appositi schemi di analisi e strumenti di verifica dei conseguenti equilibri, lasciando la massima discrezionalità alle Amministrazioni circa la realizzazione di tale forma di controllo concomitante, demandata all'Organo Consiliare. Al fine di consentire una valutazione complessiva relativa alla situazione economico finanziaria dell'Ente si propone un'analisi dell'andamento delle entrate e spese di competenza dell'Ente, una valutazione sulla gestione dei residui ed una valutazione sulla gestione di cassa, al fine di fornire tutte le informazioni utili per una verifica generale degli equilibri di Bilancio e per una valutazione sul grado di utilizzo delle risorse finanziarie previste.

1. DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO:

Dalle attestazioni dei Responsabili di Servizio a tutt'oggi risulta che non ci sono debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art. 193 del Tuel.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata, quindi, l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria dell’Unione in merito alle società partecipate, l’analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall’ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n. 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell’adozione dello strumento contabile “bilancio consolidato” L’UNIONE NON POSSIEDE SOCIETA’ PARTECIPATE RILEVANTI, tali per cui l’Ente non è sottoposto all’adozione del Bilancio consolidato;
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all’ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, palesanti inoltre l’inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell’articolo 194 del TUEL.

2. RENDICONTO 2024

Il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 06 del 14/06/2025 e si è chiuso con il seguente risultato di amministrazione:

UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2024
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
Riscossioni	(+)	137.801,70	200.216,28	338.017,98
Pagamenti	(-)	84.001,92	254.016,06	338.017,98
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(-)			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(-)			0,00
Residui attivi	(+)	832.307,48	112.535,55	944.843,03
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del rversamento nel conto di tesoreria principale		0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	605.856,74	81.026,56	686.883,30
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento attività finanziarie (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2024 (A) (2)	(-)			257.959,73

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di doppia esigibilità al 31.12.2024 (4)	914,90
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2024 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità	39.607,13
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	30.000,00
- Altri accantonamenti	177.276,72
Totali parte accantonata (B)	247.798,75
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	0,00
Totali parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totali parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totali parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.160,98
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (G)	0,00
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da riplanare (G)</i>	

L'avanzo di amministrazione è il risultato, principalmente, della gestione dei residui.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 11/04/2024 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, si è iscritto in Bilancio di Previsione il Fondo Pluriennale Vincolato pari a zero.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relative al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 effettuati alla data del 11/07/2025, si è proceduto ad effettuare

una proiezione degli accertamenti/impegni2025 confrontandoli con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data.

Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e delle informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi in merito all'andamento della gestione.

Dall'analisi dei dati contabili della gestione complessiva di competenza relativa all'esercizio 2025, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili presso l'Ufficio Ragioneria, si evidenzia un sostanziale equilibrio anche in prospettiva.

GESTIONE RESIDUI

L'Ente con Delibera di Giunta numero 11 del 30.04.2025 ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024.

GESTIONE DI CASSA

L'Ente ha adottato la deliberazione prevista dall' art. 195 TUEL 267/2000 al fine di poter disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del Tuel. Nel Bilancio di Previsione è previsto un congruo fondo di riserva di cassa. Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

PAREGGIO FINANZIARIO

Verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica Sulla base dei nuovi vincoli di Finanza Pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. n. 208/2015, questo Ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2025, il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'unica entrata di Bilancio che alimenta il Fondo crediti dubbia esigibilità è prevista al Titolo III "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" con uno stanziamento superiore ai minimi stanziati nel Bilancio di previsione 2025.

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027

Il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 02/2025 del 08/05/2025.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento. Successivamente all'approvazione non sono state apportate variazioni al Bilancio:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Alla data del 11/07/2025 la previsione al 31/12/2025 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente negli allegati alla presente;

ENTRATE E SPESE CORRENTI

La differenza positiva per cui l'equilibrio di bilancio di parte corrente è assicurato;

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

Le Uscite per la realizzazione di opere pubbliche trovano precisa corrispondenza con le Entrate.

SI PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «Salvaguardia degli equilibri di bilancio» con il seguente dispositivo:

1) EQUILIBRI DI BILANCIO: IN ASSENZA DI VARIAZIONI:

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione dei Responsabili di Servizio, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO: IN ASSENZA DI VARIAZIONI

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE: IN ASSENZA DI VARIAZIONI

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

4) EQUILIBRIO MONETARIO

Quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal fondo di cassa iniziale e dal surplus di cassa derivante dalla gestione di competenza;

5) EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:

- commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
- ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
- analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelate l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.

6) CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

In ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre. Il saldo di tale posta risulta essere superiore all'importo minimo obbligatorio da accantonare in quanto l'unica entrata di Bilancio che alimenta il Fondo crediti dubbia esigibilità è prevista al Titolo III "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" con uno stanziamento di euro 506,00 nel Bilancio di

previsione 2025.

7) SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

In ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l’analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall’ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n.147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell’adozione dello strumento contabile “bilancio consolidato”;

8) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

In ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all’ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l’inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell’articolo 194 del TUEL.

Magliano Sabina, Lì 10/07/2025

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

F.TO GABRIELE VACATA